

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 1201 del 3 luglio 2009 – Ordinanza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro - del 24 aprile 2009. Esecuzione

Premesso:

- che, i signori Sabato Costabile, Domenico Rescigno, Giuseppe Forte, Giuseppe Spiniello, Alberto Sarno e Vitantonio D'Aloia - nella qualità di Tecnici agricoli in regime di convenzione con la Giunta Regionale (ex Sovagri) - hanno depositato il 27 marzo 2009 innanzi al Tribunale di Salerno (Sezione Lavoro) distinti Ricorsi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. - poi riuniti - con i quali hanno chiesto la disapplicazione della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania 23 gennaio 2009 n. 114, nella parte in cui è disposta la proroga delle attività dei Tecnici convenzionati - di cui al settimo comma dell'art. 4 della legge regionale della Campania n. 8 del 2004 - subordinatamente e per un periodo pari a quello concesso dalla Commissione Europea per la chiusura degli interventi P.O.R. 2000 - 2006;

- che con nota 492151 del 5 giugno 2009, il Settore 01 "Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori" dell'A.G.C. 01 ha trasmesso un *Atto di diffida e messa in mora* - a firma degli Avvocati Castiello e Scarano (per conto degli assistiti Costabile, Rescigno, Forte, Spiniello, Sarno e D'Aloia) - con il quale si chiede di dare immediata esecuzione all'Ordinanza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Salerno n. 13821 del 24 aprile 2009;

- che con nota 494953 del 5 giugno 2009 (**All. 1**), il Settore del "Contenzioso Civile e Penale" ha trasmesso anche all'A.G.C. 11 - tra gli altri - l'Ordinanza del Giudice del Lavoro di Salerno n. 13821 del 24 aprile 2009, per gli adempimenti di conseguenza;

- che con successiva nota 566235 del 25 giugno 2009, il Settore del "Contenzioso civile e penale" ha comunicato di aver già depositato Istanza di Revoca dell'Ordinanza n. 13821 del 24 aprile 2009, nelle more dell'incardinamento del'eventuale giudizio di merito;

Considerato:

- che, nelle more dell'esame (da parte del Giudice della cautela) della già depositata Istanza di Revoca o della pronuncia del successivo ed eventuale giudizio di merito, si rende - comunque - necessario provvedere alla Presa d'atto del contenuto della citata Ordinanza n. 13821 del 24 aprile 2009 ed alla sua provvisoria esecuzione;

- che, gli oneri delle Convenzioni stipulate dalla Giunta Regionale con i Tecnici agricoli - prorogate ai sensi del *secondo comma* dell'art. 19 della *legge regionale della Campania* n. 15 del 6 novembre 2008 - gravano - all'attualità - sul Capitolo della Spesa n. 3592 dell'U.P.B. 2.77.191, che presenta sufficiente disponibilità di Cassa 2009 anche per assicurare la copertura degli oneri correlati all'esecuzione dell'Ordinanza n. 13821 del 24 aprile 2009 del Giudice del Lavoro di Salerno;

Visto lo Statuto della Regione Campania, promulgato con legge Regionale n. 6 del 28 maggio 2009;

Vista la legge Regionale della Campania 4 luglio 1991 n. 11;

Vista la legge Regionale della Campania 21 aprile 1997 n. 12;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la legge Regionale della Campania 30 aprile 2002 n. 7;

Vista la legge regionale della Campania n. 15 del 6 novembre 2008;

Vista la legge regionale della Campania n. 2 del 19 gennaio 2009, di approvazione del "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 e Pluriennale 2009 - 2011";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania 23 febbraio 2009 n. 261, di approvazione del "Bilancio Gestionale - 2009";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania 19 giugno 2009 n. 1146;

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di prendere atto del contenuto dell'Ordinanza n. 13821 del 24 aprile 2009 del Tribunale di Salerno (Sezione Lavoro) nei riferiti limiti di sua efficacia e validità e - per l'effetto - di disporre la temporanea

prosecuzione delle attività dei Tecnici agricoli in regime di convenzione con la Giunta Regionale - ex Sovvagli: sig. Sabato Costabile, dott. Domenico Rescigno, sig. Giuseppe Forte, dott. Giuseppe Spiniello, sig. Alberto Sarno e sig. Vitantonio D'Aloia;

2. di affidare al Coordinatore dell'A.G.C. 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" l'incarico di comunicare - ai destinatari dell'Ordinanza n. 13821 del 24 aprile 2009 del Giudice del Lavoro di Salerno - la proroga temporanea delle Convenzioni - rispettivamente - sottoscritte con la Giunta Regionale, in esecuzione e nei riferiti limiti di efficacia e di validità;

3. nelle more dell'esecuzione del Punto 11 della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania 19 giugno 2009 n. 1146, di affidare al Dirigente del Settore 02 - "I.P.A." dell'A.G.C. 11 l'incarico di provvedere al pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Ordinanza n. 13821 del 24 aprile 2009 con i Fondi attualmente presenti sul Capitolo della Spesa n. 3592 (U.P.B. 2.77.191), che presenta sufficiente disponibilità di Cassa per il 2009;

4. di inviare la presente Deliberazione - per conoscenza - all'Assessore Regionale all'Agricoltura e ai Rapporti con i Commissariati e all'Assessore Regionale alle Risorse Umane e - per i provvedimenti di rispettiva competenza - alle seguenti strutture della Giunta Regionale:

- all'A.G.C. 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" ed al Settore 02 - "I.P.A." dell'A.G.C. 11;
- all'A.G.C. 07 "Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo" ed al Settore 04 - "Stato Giuridico ed Inquadramento" dell'A.G.C. 07;
- all'A.G.C. 04 "Avvocatura" ed al Settore 01 - "Contenzioso Civile e Penale" dell'A.G.C. 04;
- all'A.G.C. 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi" ed al Settore 01 - "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale" dell'A.G.C. 08;
- al Settore 02 - "Stampa Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale" dell'A.G.C. 01 per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0494953 del 05/06/2009 ore 15,59
Dest.: Stato Giudicio ed Inquadramento

Fascicolo: XXXVI/11
Stato Giudicio ed Inquadramento



N. Pratica cc 2053-2029-2052-2027-2054-2028/09

Oggetto: Trasmissione ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno,
sez. Lavoro, nei confronti di Costabile Sabato, Rescigno
Domenico, Forte Giuseppe, Spinello Giuseppe, Samo Al-
berto e D'Aloia Vitantonio.



Area 7 A.G.C. DEL PERSONALE
Settore 04 SETTORE STATO GIURIDICO ED
INQUADRAMENTO
VIA S. LUCIA N.81
80100 NAPOLI

Area 11 SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE
PRIMARIO
Settore 02 SETTORE INTERVENTI PER LA
PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE
AGRO-ALIMENTARE, MERCATI AGRICOLI,
CONSULENZA MERCANTILE
VIA PORZIO, CENTRO DIREZIONALE IS.
A/6
NAPOLI

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia dell'ordinanza in oggetto,
resa dal Tribunale di Salerno, sez. Lavoro.

Avv. Alba Di Lascio 0817963645

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Andrea Conte

IPA
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario

10 GIU. 2009

D'Alten - Harcus
Gfraz me
y

AREA 11 SETTORE 02
PRESA IN CARICO

IL 11 GIU. 2009

FASCICOLO 232



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

13821 cran.

Il Giudice del Lavoro,
sciogliendo la riserva e letti gli atti;

PREMETTE in FATTO

Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati in data 27.3.2009, Costabile Sabato, Rescigno Domenico, Forte Giuseppe, Spiniello Giuseppe, Sarno Alberto e D'Aloia Vitantonio, esponevano:

- a) la SOVAGRI S.p.A., società mista pubblico-privata sottoposta al controllo di legittimità e di merito della Giunta Regionale della Campania, a seguito della delibera di Giunta n. 3333 in data 12.7.2002 (che approvava lo schema di convenzione regolante i servizi di assistenza e di tutoraggio che la suddetta società avrebbe assicurato per l'attuazione del P.O.R. Campania 2000-2006), conferiva ad essi istanti, già legati da un rapporto di lavoro a termine scadente il 30.6.2002, un incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica fino al 31.12.2008;
- b) quanto precede, trovava supporto normativo nell'art. 67 della L.R. n. 10/2001 che (comma 1) prevedeva, per un verso, la prosecuzione, per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP, delle attività dei tecnici già convenzionati per supportare l'istruttoria tecnica-amministrativa delle pratiche relative al settore agricolo e, per altro verso (comma 3), la prosecuzione, per l'attuazione delle misure del POR Campania, dell'utilizzo dei servizi di assistenza tecnica della SOVAGRI, per avere questa maturato, in materia di interventi comunitari in agricoltura, una specifica esperienza quale organismo intermediario attuatore di sovvenzione globale in agricoltura;
- c) in prosieguo, l'art. 4, comma 7, della L.R. n. 8/2004 aveva espressamente previsto che le attività di istruttoria, erogazione ed assistenza tecnica ed amministrativa relative a strumenti di promozione e sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale,

finalizzate all'attuazione delle misure POR poste al comma 3 dell'art. 67 L.R. n. 10/2001, fossero equiparate ai servizi previsti al comma 1 dello stesso art. 67;

d) con la delibera n. 1737 del 6.12.2005, la Giunta Regionale, dopo avere preso atto della intervenuta accettazione, da parte della SOVAGRI, della risoluzione anticipata della convenzione stipulata il 10.10.2002, nonché dell'espresso assenso di essi istanti alla equiparazione con i tecnici di cui all'art. 67, comma 1, della L.R. n. 10/2001, statuiva la formale equiparazione dei tecnici convenzionati con la suddetta società ai tecnici già convenzionati con la Regione Campania in esecuzione dell'art. 67, comma 1, della L.R. n. 10/2001, con contestuale approvazione di due schemi di convenzione (per i tecnici laureati e per quelli diplomati), analoghi a quelli vigenti per i tecnici convenzionati con la Regione Campania ai sensi dell'art. 67, comma 1, della L.R. n. 10/2001;

e) con successiva delibera di Giunta n. 2107 del 22.12.2006, ribadita l'indicata equiparazione, veniva disposta la prosecuzione delle attività di supporto dei tecnici già convenzionati di cui all'art. 67, comma 1, della L.R. n. 10/2001 e di cui all'art. 4, comma 7, della L.R. n. 8/2004 (ex personale SOVAGRI S.p.A.) fino alla data del 31.12.2008, con stipulazione delle relative convenzioni;

f) successivamente, con l'art. 19, comma 2, della legge n. 15/2008, il legislatore regionale prevedeva che gli strumenti e le competenze tecniche necessari all'attuazione dei processi e delle attività di preservazione e sviluppo del patrimonio forestale, agricolo ed agrituristico fossero assicurati dalla Giunta Regionale anche preservando l'utilizzazione a carattere permanente delle risorse tecniche convenzionate di cui all'art. 67, comma 1, della L.R. n. 10/2001 con i criteri e le modalità previste dal medesimo articolo;

g) con delibera n. 114 del 23.1.2009, la Giunta Regionale, pur premettendo un riferimento alla dedotta equiparazione e nonostante una nota chiarificatrice del Coordinatore del Personale (nella quale si sollecitava una proroga indifferenziata di tutti i rapporti convenzionali), operava una illegittima discriminazione tra le due tipologie di tecnici convenzionati disponendo : 1 - la prosecuzione delle attività delle risorse tecniche di cui all'art. 67, comma 1, L.R. n. 10/2001 nelle more dell'adozione da parte della Giunta degli atti necessari all'attuazione della disposizione; 2- la proroga

delle attività dei tecnici convenzionati ex SOVAGRI, subordinatamente alla decisione UE di differimento dei termini di chiusura degli interventi POR 2000-2006 in agricoltura e solo per un periodo pari alla proroga concessa dalla Commissione.

Tanto esposto, avuto riguardo al *fumus boni iuris*, evidenziavano, in primis, come le due categorie di tecnici fossero accomunate dalla sottoscrizione del medesimo schema di convenzione, dalla identità di trattamento economico e giuridico, dalla identità delle mansioni e dall'obbligo della osservanza delle direttive impartite dai Dirigenti di settore e dei Servizi, con conseguente illegittimità della delibera n. 114/2009 che, fondata su una interpretazione riduttiva dell'art. 19, comma 2, della L. R. n. 15/2008, disancorato dal contesto sistematico di appartenenza, aveva arbitrariamente dissolto l'identità di status fissata dalla L.R. n. 8/2004.

La stessa delibera, poi, violava : a) il principio della adeguatezza della istruttoria ex art. 6 della L.N. 241/1990, avendo del tutto ignorato il contenuto e la portata delle precedenti delibere n. 1737 e n. 2107; b) i principi di buona fede e di legittimo affidamento, avendo essi istanti formalmente accettato la risoluzione anticipata del rapporto convenzionale con la SOVAGRI, rinunciando ad ogni pretesa conseguente, e dato il proprio assenso alla equiparazione più volte confermata nelle delibere menzionate; c) i principi di buon andamento (art. 97 Cost.), di economicità e di efficacia (art. 1, comma 1, L.N. 241/1990) nonché il principio comunitario di buona amministrazione, come desumibile dalle valutazioni compiute dal Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Produttive.

Quanto al *periculum in mora*, deducevano la violazione del fondamentale diritto al lavoro costituzionalmente garantito, atteso che alla data del 30.6.2009 i rapporti di lavoro si sarebbero irrimediabilmente risolti, con conseguente estromissione dal circuito lavorativo, in assenza di alternativa occupazionale ed in un contesto caratterizzato da una grave crisi economica.

Chiedevano, pertanto, che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, inaudita altera parte ovvero in contraddittorio con la Regione Campania, disapplicata mediante sospensione e/o annullamento la delibera n. 114 in data 23.1.2009, nella parte in cui disponeva la proroga del rapporto convenzionale dei tecnici ex SOVAGRI subordinatamente alla decisione dell'UE di differimento dei termini di chiusura degli

interventi POR 2000-2006 in agricoltura e solo per un periodo pari alla durata della proroga, adottasse ogni idoneo ed opportuno provvedimento finalizzato alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di lite.

Resisteva la Regione Campania eccependo, in primis, l'inammissibilità dell'azione proposta, sia per omessa indicazione del provvedimento che sarebbe stato chiesto nello instaurando giudizio di merito, sia per carenza di interesse ad agire per l'esecuzione di un obbligo contrattuale che ha natura di facere infungibile.

Nel merito, assumeva che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la stabilizzazione riguardava esclusivamente i tecnici agricoli convenzionati con la Regione Campania in esito al concorso di cui al bando approvato con delibera di G.R. n. 4884 del 22.7.1998, come desumibile da una serie di argomenti quali : a) il rinvio, ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari della stabilizzazione, all'art. 67, comma 1, della L.R. n. 10/2001; b) il riferimento, ai medesimi fini, al previo superamento di pregresso concorso; c) la copertura finanziaria circoscritta al medesimo personale; d) la destinazione del personale medesimo allo svolgimento di mansioni non necessariamente coincidenti ovvero circoscritte alla gestione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP nell'ambito del P.O.R. Campania, in quanto riguardanti l'attuazione dei processi e delle attività di preservazione sviluppo del patrimonio forestale, agricolo ed agrituristico di cui alla legge n. 15/2008; e) la equiparazione disposta dall'art. 4, comma 7, della L.R. n. 8/2004 riguardava le attività ivi indicate e non il personale addetto a vario titolo alle medesime; f) il carattere eccezionale della disposizione contenuta nell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 15/2008. con conseguente inammissibilità di qualsivoglia interpretazione analogica.

Infine, eccepiva la insussistenza del periculum in mora, stante la impossibilità di configurare l'estremo della irreparabilità della lesione, attesa la natura obbligatoria dei rapporti dedotti in giudizio suscettibili di riparazione economica.

Concludeva per una declaratoria di inammissibilità e/o nullità del ricorso e, in subordine, di rigetto della domanda per carenza dei requisiti del fumus boni iuri e del periculum in mora.

All'esito della discussione orale, il giudicante si riservava di decidere.

OSSERVA IN DIRITTO

I motivi posti a sostegno dei ricorsi riuniti sono fondati e vanno, pertanto, condivisi.

Invero, con la deliberazione n. 114 adottata nella seduta del 23.1.2009, censurata dagli odierni ricorrenti, la Giunta Regionale ha disposto : a) la prosecuzione delle attività delle risorse tecniche di cui all'art. 19, comma 2, della L. R. n. 15/2008 nelle more dell'adozione da parte della Giunta Regionale delle deliberazioni e degli atti necessari all'attuazione della medesima disposizione; b) la proroga delle attività dei tecnici convenzionati di cui all'art. 4, comma 7, della L.R. n. 8/2004, subordinatamente alla decisione U E di differimento dei termini di chiusura degli interventi POR 2000-2006 in agricoltura, e per un periodo pari alla proroga concessa dalla Commissione.

Il provvedimento in questione risulta adottato sulla base delle seguenti premesse:

- 1- la previsione dell'art. 67, comma 1, della L.R. n. 10/2001 che ha disposto, ai fini dell'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP, nell'ambito del P.O.R. Campania 2000/2006, la prosecuzione delle attività dei tecnici già convenzionati per supportare l'istruttoria tecnico amministrativa delle pratiche P.O.P. 1994/1999 relative al settore agricolo;
- 2- il contenuto dell'art. 4, comma 7, della L.R. n. 8/2004 che ha previsto che le attività ivi indicate, finalizzate all'attuazione delle misure P.O.R. poste dall'art. 67, comma 3, della L.R. n. 10/2001, sono equiparate ai servizi previsti dal comma 1 del medesimo art. 67;
- 3- il disposto del DGR in data 22.12.2006 con il quale, per i motivi appena indicati, è stata disposta la prosecuzione fino al 31.12.2008 delle attività dei tecnici convenzionati di cui all'art. 67, comma 1, della L. R. n. 10/2001 e di cui all'art. 4, comma 7, della L. R. n. 8/2004;
- 4- Il tenore dell'art. 19, comma 2, della L. R. n. 15/2008 che ha espressamente previsto, per le finalità ivi indicate, che *“gli strumenti e le competenze tecniche necessari all'attuazione dei processi e delle attività di preservazione e sviluppo del patrimonio forestale agricolo ed agriturismo sono assicurati dalla Giunta regionale*

anche preservando l'utilizzazione a carattere permanente delle risorse tecniche convenzionate di cui al richiamato art. 67, comma 1, della L.R. n. 10/2001".

Come già evidenziato nella parte espositiva, la controversia concerne la questione se sia legittimo il mantenimento della distinzione tra le due categorie di tecnici convenzionati risultanti dai commi 1 e 3 dell'art. 67 della L. R. n. 10/2001, con la conseguente esclusione di quelli di cui al comma 3 e, pertanto, anche degli odierni ricorrenti, dal provvedimento di stabilizzazione adottato a beneficio dei soli convenzionati di cui al comma 1.

Infatti, è appena il caso di ribadire che l'art. 67 della L.R. n. 10/2001, al primo comma, prevedeva la prosecuzione, per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP, delle attività dei tecnici già convenzionati per supportare l'istruttoria tecnica-amministrativa delle pratiche relative al settore agricolo; al terzo comma, invece, statuiva testualmente: "Ai fini dell'attuazione delle misure del POR Campania 2000/2006, è disposta la prosecuzione dell'utilizzo, a partire dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, dei servizi di assistenza tecnica della SOVAGRI che ha maturato, in materia di interventi comunitari in agricoltura, una specifica esperienza quale Organismo intermediario attuatore di sovvenzione globale in agricoltura".

In proposito, la Regione Campania richiama, in primis, la formulazione letterale dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 15/2008, che fa espresso riferimento alle risorse tecniche di cui all'art. 67, comma 1, della L.R. n. 10/2001 e dispone che il piano esecutivo venga attuato attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato previa verifica del pregresso svolgimento e superamento di procedure selettive di tipo concorsuale.

Ne conseguirebbe la limitazione del beneficio ai soli tecnici agricoli convenzionati con la Regione Campania in esito al concorso di cui al bando approvato con delibera di G.R. n. 4884 del 22.7.1998, laddove i tecnici già dipendenti dalla SOVAGRI S.p.A. non hanno sostenuto alcuna prova selettiva ai fini del convenzionamento diretto con la Regione Campania.

Sotto altro profilo, a giudizio della resistente, l'interpretazione sostenuta sarebbe supportata dal rilievo che il più volte richiamato art. 67 ricollega l'attività delle due categorie di tecnici a programmi diversi ed a differenti fonti di finanziamento.

Nessun argomento, invece, potrebbe trarsi dalla equiparazione disposta dall'art. 4, comma 7, della L.R. n. 8/2004, trattandosi di equiparazione delle sole attività e non del personale a vario titolo addetto alle medesime, senza contare che le finalità perseguite dall'art. 19, comma 2, della L. R. n. 1572008 (assicurare lo svolgimento delle attività di preservazione e sviluppo del patrimonio forestale, agricolo ed agriturismo) non sono coincidenti con quelle avute di mira dall'art. 4, comma 7, della L. R. n. 8/2004.

Il Giudicante, sia pure con tutti i limiti derivanti dalla cognizione sommaria consentita dalla procedura, ritiene di poter condividere il percorso argomentativo proposto dagli istanti, in quanto più attento alla evoluzione legislativa e deliberativa che ha caratterizzato la materia che ne occupa.

In partenza, non v'è dubbio che la previsione dell'art. 67 della L.R. n. 10/2001 legittima la distinzione tra le due categorie di tecnici, attesa la diversità della genesi dei rapporti convenzionali, degli obiettivi da realizzare (comunque, nell'ambito del P.O.R. Campania) e delle fonti di finanziamento.

Il primo mutamento del quadro normativo si verifica con l'entrata in vigore dell'art. 4, comma 7, della L. R. n. 8 del 2004 che testualmente reca : “ Le attività di istruttoria, erogazione ed assistenza tecnica e amministrativa relativa a strumenti di promozione e sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, finalizzate all'attuazione delle misure POR poste al comma 3, articolo 67 della legge regionale 10/01, sono equiparate ai servizi previsti al comma 1 dello stesso articolo. Per dette attività possono essere prorogate le convenzioni già in essere con l'amministrazione statale per interventi agevolati trasferiti alla Regione Campania”.

Ne consegue, in primis, la completa assimilazione dei contenuti delle prestazioni professionali rese dalle due categorie di tecnici.

L'evoluzione innescata dalla disposizione appena richiamata prosegue con la delibera n. 1737 del 6.12.2005 con la quale la Giunta Regionale, dopo avere preso atto della intervenuta accettazione, da parte della SOVAGRI, della risoluzione anticipata della convenzione stipulata il 10.10.2002, nonché dell'espresso assenso dei tecnici con la stessa convenzionati alla equiparazione con i tecnici di cui all'art. 67, comma 1, della L.R. n. 10/2001, statuiva la formale equiparazione dei tecnici convenzionati con la suddetta società ai tecnici già convenzionati con la Regione Campania in esecuzione

dell'art. 67, comma 1, della L.R. n. 10/2001, con contestuale approvazione di due schemi di convenzione (per i tecnici laureati e per quelli diplomati), analoghi a quelli vigenti per i tecnici convenzionati con la Regione Campania ai sensi dell'art. 67, comma 1, della L.R. n. 10/2001.

Con lo stesso provvedimento la Giunta disponeva, altresì, che gli oneri derivanti dalla equiparazione (peraltro inferiori a quelli sostenuti per la convenzione con la SOVAGRI), sarebbero stati posti a carico del bilancio regionale.

Successivamente, con la deliberazione n. 2107 del 22.12.2006, la Giunta Regionale, richiamando le disposizioni e gli atti normativi che precedono, con particolare riferimento alla realizzata equiparazione, disponeva la prosecuzione delle attività dei tecnici già convenzionati, appartenenti ad entrambe le categorie, fino al 31.12.2008.

Sul punto, preme sottolineare che nella delibera viene meno qualsiasi distinzione di obiettivi e di tipologia di assistenza, richiamandosi indistintamente il supporto fornito dal personale convenzionato nelle attività di gestione dei fondi comunitari.

Né risulta contestata la circostanza che l'attività lavorativa degli odierni ricorrenti si svolge in forma continuativa e nel rispetto delle procedure e dei metodi indicati dai Dirigenti di Settore e dei Servizi, nonché dai Responsabili di posizione ai quali gli stessi sono stati assegnati.

Altrettanto pacifico è il fatto che la concreta disciplina del rapporto è del tutto identica per i tecnici convenzionati ed in tal senso è stata intesa anche dai vertici dell'Amministrazione, come è desumibile dalla nota in data 10.3.2009 del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario.

In definitiva, quando l'art. 19 della L. R. n. 15/2008 prevede che l'attuazione dei processi e delle attività di conservazione e sviluppo del patrimonio forestale, agricolo ed agroturistico deve essere garantito dalla Giunta anche mediante l'utilizzazione permanente delle risorse tecniche convenzionate di cui all'art. 67, comma 1, della L. R. n. 10/2001, intende unicamente riferirsi alla possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro con i tecnici già convenzionati con la Regione per l'attuazione di quel tipo di programma.

Viceversa, è da escludersi che la volontà del legislatore sia stata quella di precludere tale possibilità ai tecnici di cui al comma 3 della stessa disposizione, per la semplice ragione che tale categoria non esisteva più al momento dell'intervento legislativo.

In altri termini, a seguito della risoluzione anticipata del rapporto convenzionale intercorso con la SOVAGRI S.p.A. e della successiva equiparazione delle due categorie di tecnici di cui si discute, anche i tecnici ex SOVAGRI sono stati direttamente convenzionati con la Regione, con conseguente unificazione della categoria.

Pertanto, il legislatore del 2008, per offrire la possibilità di utilizzare le professionalità già operanti nel settore, ha richiamato i tecnici di cui al comma 1 al solo fine di individuare la tipologia di personale da stabilizzare e non una delle due categorie ipotizzabili.

Infine, il richiamo alla garanzia della previa verifica del pregresso svolgimento e superamento di procedure selettive di tipo concorsuale, non è di ostacolo alla interpretazione proposta, risultando che anche i tecnici ex SOVAGRI (come già detto, società mista pubblico-privata sottoposta al controllo di legittimità e di merito della Giunta Regionale della Campania), erano stati selezionati con analoghe modalità.

Sussiste, pertanto, il *fumus boni iuris* richiesto per l'accoglimento della domanda.

Quanto al *periculum in mora*, deve convenirsi con la tesi dei procuratori dei ricorrenti in forza della quale la data di risoluzione dei rapporti è sostanzialmente certa (30.6.2009) e, comunque, non procrastinabile oltre una ipotetica proroga, meramente temporanea, collegata alla eventuale decisione della UE di differimento dei termini di chiusura degli interventi POR.

Inoltre, la perdita del posto di lavoro e della retribuzione, in assenza di serie prospettive occupazionali, soprattutto in considerazione della specificità del settore di provenienza e del tipo di professionalità acquisita, giustificano il ricorso alla tutela azionata.

Ancora, contrariamente a quanto eccepito nella memoria di costituzione, gli istanti hanno espressamente evidenziato che il merito della fase cautelare è costituito da una domanda di riconoscimento alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.

Infine, è noto che, con riferimento alle controversie in tema di lavoro pubblico privatizzato, devolute alla giurisdizione del g.o., alla stregua dell'art. 63, comma 2, del

d.lg. n. 165 del 2001, secondo cui "il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati", la devoluzione all'a.g.o. della controversia concernente, impugnativa del licenziamento, demansionamento e risarcimento dei danni subiti, non è esclusa dall'eventualità che la decisione possa richiedere l'esame di provvedimenti amministrativi e la facoltà, del g.o., di valutarli "incidenter tantum" al fine dell'eventuale disapplicazione (cfr. tra le altre, Cass. S.U. 19.1.2007 n. 1140).

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, poiché art. 63, comma 2, d. lgs. n. 165 del 2001 prevede espressamente che il giudice adotti, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, il giudice del lavoro ha il potere di adottare qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna, essendo irrilevante l'asserita insuscettibilità di esecuzione forzata, che ne condiziona, eventualmente, soltanto l'esecuzione (cfr. tra le altre, Cass. Sez. lav. 14.10.2005 n. 19900, in fattispecie in cui la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di condanna del datore di lavoro pubblico al conferimento degli incarichi di insegnamento a favore di aventi diritto).

In definitiva, in accoglimento della domanda proposta con i ricorsi introduttivi della procedura, la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 114 del 23.1.2009 va dichiarata illegittima e, pertanto, disapplicata nella parte in cui reca : "è disposta, subordinatamente alla decisione UE di differimento dei termini di chiusura degli interventi POR 2000-2006 in agricoltura, la proroga delle attività dei tecnici convenzionati di cui all'art. 4, comma 7, della L. R. n. 8/04 per un periodo pari alla proroga concessa dalla Commissione", con conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla stabilizzazione dei rispettivi rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 15/2008.

La novità e la complessità del caso giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese della procedura.



P.Q.M.

Letto l'art. 700 c.p.c.

Accoglie la domanda proposta da Costabile Sabato, Rescigno Domenico, Forte Giuseppe, Spiniello Giuseppe, Sarno Alberto e D'Aloia Vitantonio con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati in data 27.3.2009 e, per l'effetto, dichiara illegittima e disapplica la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 114 del 23.1.2009 nella parte in cui reca : "è disposta, subordinatamente alla decisione UE di differimento dei termini di chiusura degli interventi POR 2000-2006 in agricoltura, la proroga delle attività dei tecnici convenzionati di cui all'art. 4, comma 7, della L. R. n. 8/04 per un periodo pari alla proroga concessa dalla Commissione";

dichiara, pertanto, il diritto dei ricorrenti alla stabilizzazione dei rispettivi rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 15/2008.

dichiara interamente compensate tra le parti le spese della procedura.

Salerno 24.4.2009

Il Giudice del Lavoro
(dott. Vincenzo Vignes)

